

Prot.051/CNMIT/26 del 05.10.2026

Roma, 05.10.2026

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Generali e la Digitalizzazione
Dott. Lorenzo Quinzi
dip.dag@pec.mit.gov.it

Al Presidente della delegazione di parte pubblica
per la contrattazione integrativa nazionale
Direttore Generale del personale, degli affari generali e del bilancio
Dott.ssa Fiammetta Furlai
dg.personale@pec.mit.gov.it

e.p.c. Alla Divisione 1 – Relazioni sindacali e benessere organizzativo
dg.personale-div1@pec.mit.gov.it

OGGETTO: orario di lavoro del personale non dirigente – richiesta di avvio del confronto e della contrattazione integrativa per la revisione dell'Accordo del 3 aprile – 4 giugno 2003 e il superamento del contingente del 30%.

In poco più di vent'anni il lavoro pubblico è cambiato nei suoi presupposti: le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, la cura dei figli e di familiari anziani o non autosufficienti, il pendolarismo verso le grandi città e la diffusione delle tecnologie digitali hanno fatto del tempo una delle condizioni decisive della qualità del lavoro e della capacità delle amministrazioni di attrarre e trattenere personale qualificato, sicché la conciliazione tra vita professionale e vita familiare è divenuta un criterio di organizzazione del lavoro.

Il contratto nazionale ha seguito questa evoluzione. Il CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2025-2027, sottoscritto il 6 agosto 2026, rimette al confronto, con l'art. 5, comma 3, lettera a), l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro e affida alla contrattazione integrativa nazionale, con l'art. 7, comma 6, lettere n), o) e ae), il limite individuale della banca delle ore, i criteri per le fasce di flessibilità e i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile; con l'art. 20 estende inoltre la flessibilità oraria a specifiche condizioni personali e familiari. Il lavoro agile, che l'Accordo del 2003 non poteva conoscere prevedendo soltanto il telelavoro sperimentale, è oggi disciplinato dal Titolo V del CCNL 9 maggio 2022, e l'art. 14, comma 3-bis, del CCNL 27 gennaio 2025 commisura il buono pasto delle giornate di lavoro agile alle ore dovute in presenza.

La scrivente Organizzazione sindacale sottopone all'attenzione di codesta Amministrazione l'esigenza di una revisione organica dell'Accordo del 3 aprile – 4 giugno 2003, **tuttora applicato a oltre ventitré anni dalla sottoscrizione.**

L'Accordo, sottoscritto dalla parte sindacale il 4 giugno 2003, precede persino il CCNL del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003, al quale sono seguiti i rinnovi del 2007 e, nel Comparto Funzioni Centrali, quelli del 2018, del 2022, del 2025 e del 2026; rinvia a contratti nazionali e integrativi da tempo superati, richiama all'art. 13 il d.lgs. n. 61/2000, abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, e all'art. 17 strutture non più esistenti, mentre la tabella dei punteggi allegata alla nota del novembre 2025 rinvia ancora alla legge n. 266/1991, abrogata dal d.lgs. n. 117/2017.

Il contingente del 30%, fissato dall'art. 5, comma 4, dell'Accordo, non deriva dalla legge né dal contratto nazionale. Nacque come regola comune per il personale delle due amministrazioni confluite nel 2001 nel nuovo Ministero, i cui contratti integrativi disciplinavano la materia in modo diverso: quello dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione ammetteva, all'art. 7, comma 3, la prestazione di 7 ore e 42 minuti comprensiva della pausa senza alcun contingente, mentre quello dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici dell'11 maggio 2001 riservava, all'art. 11, comma 4, l'orario di 7 ore e 12 minuti alle situazioni personali e familiari gravi e documentate. Neppure la sua misura è univoca, perché la circolare applicativa del 18 giugno 2003 lo fissa al 30% del personale ma fa scattare la graduatoria quando le domande superano un terzo dei dipendenti.

La soglia opera in modo automatico, senza riguardo alla consistenza, alle funzioni e alle condizioni operative delle strutture, e contraddice la finalità per la quale l'Accordo ammetteva questa articolazione, «anche al fine di consentire l'apertura pomeridiana degli uffici». Un accesso più ampio migliorerebbe la distribuzione delle presenze e la continuità dei servizi senza ricorso al lavoro straordinario, che la nota del 13 novembre 2025 esclude per chi adotta tale orario, e porrebbe fine alla disparità che il contingente produce anche nelle giornate di lavoro agile.

Poiché l'Accordo del 2003 conserva efficacia, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 6 agosto 2026, fino alla stipulazione di un nuovo integrativo, Confintesa FP chiede l'avvio coordinato del confronto e della contrattazione sulle materie sopra indicate, per giungere a una disciplina organica, anche in forma di stralcio, applicabile a tutto il personale non dirigente del Ministero, che sostituisca l'Accordo del 2003 e superi il contingente generalizzato del 30%, ferma restando la possibilità di concordare limitazioni motivate da documentate esigenze organizzative e criteri di priorità aggiornati alle fonti vigenti, e che sia recepita anche negli accordi di secondo livello che ne hanno riprodotto il contingente.

Si chiede inoltre che l'Amministrazione, nel trasmettere gli elementi conoscitivi con i quali l'art. 5, comma 2, prevede l'avvio del confronto, comunichi per ciascuna struttura il numero delle domande presentate per il 2026, di quelle accolte e di quelle escluse per effetto del contingente.

Per la parte negoziale, Confintesa FP presenterà la propria piattaforma, dalla cui presentazione l'art. 8, comma 3, fa decorrere il termine di trenta giorni per la convocazione.

Poiché per la sede centrale la procedura relativa al 2026 è stata avviata con nota della Divisione 1 del 13 novembre 2025, prot. n. 53872, si chiede infine che i due percorsi si concludano in tempo utile per applicare la nuova disciplina dal 2027 e che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del CCNL 6 agosto 2026, durante il confronto l'Amministrazione non assuma iniziative unilaterali sulla materia, a cominciare dall'avvio della procedura per il 2027 secondo i criteri del 2003, ferma restando la raccolta delle adesioni alla banca delle ore, e che nelle more le autorizzazioni rilasciate per il 2026 restino efficaci fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, così che il personale che oggi fruisce di questo orario non ne resti privo dal 1° gennaio 2027.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale
Gianluigi Liquori

GIANLUIGI
LIQUORI
05.10.2026
12:22:50
GMT+02:00

